

17/03/2006 - Enasarco ritocca imponibili e quote

Per gli agenti e rappresentanti di commercio che operano sotto forma di ditta individuale o società di persone (Snc o Sas), dopo l'aumento d' inizio 2006 del contributo Enasarco (dal 13 al 13,5%) salgono anche i massimali delle provvigioni e i minimali contributivi. Da primo gennaio scorso, per gli agenti plurimandatari, il massimale provvisionale annuo per ciascun proponente è pari a 14.561,00 euro, mentre il minimale contributivo per ciascun proponente è di 364,00 euro. Per gli agenti monomandatari, invece, il massimale provvisionale annuo è salito a 25.481,00 euro e il minimale contributivo è pari a 727,00 euro. I nuovi aumenti sono relativi ai contributi 2006 e quindi interesseranno i versamenti per il primo trimestre, in scadenza il 22 maggio (il 20 cade di sabato). Le nuove misure sono state diffuse dalla Fondazione Enasarco e derivano dall'applicazione dell'articolo 4, comma 5, del regolamento delle attività istituzionali. Regolamento approvato dal cda della Fondazione il 30 dicembre 2003. La norma dispone, infatti, che dal 1° gennaio 2004 i massimali provvisionali e i minimali contributivi siano «rivalutati ogni biennio, secondo l'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, con arrotondamento all'euro superiore». I massimali riguardano l'imponibile delle provvigioni maturate nell'anno. Nel caso di agenti operanti in società, s'intendono riferiti alla società e non ai singoli soci. Nel predisporre le fatture, gli agenti dovranno prestare attenzione a non assoggettare al contributo del 6,75% (50% del 13,5%) la parte delle provvigioni che supera 14.561,00 euro per gli agenti plurimandatari e 25.481,00 euro per gli agenti impegnati per atto scritto a esercitare l'attività per una sola casa mandante. I minimali A differenza dei massimali, per i minimali di contribuzione è prevista la frazionabilità per trimestri (91,00 per gli agenti plurimandatari o 181,75 euro per gli agenti monomandatari), con i seguenti principi. 1. Produttività: il contributo minimo è dovuto solo se il rapporto di agenzia ha prodotto provvigioni nell'anno, sia pure in misura minima; quindi, anche se solo in un trimestre sono state maturate provvigioni, devono essere pagate anche le quote trimestrali minime corrispondenti ai trimestri in cui il rapporto è stato improduttivo. 2. Frazionabilità: in caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, il contributo minimo è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato, sempre che in almeno uno di essi sia maturato il diritto a provvigioni, in base al principio di produttività; il contributo minimo, quindi, non è dovuto se nel corso dell'anno il rapporto è stato improduttivo. Per le società di persone (Snc o Sas), in presenza di due o più agenti illimitatamente responsabili, l'importo minimo del contributo

va ridotto alla metà per ciascuno di essi, indipendentemente dalle quote di ripartizione tra i soci della società.